FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di Credito in Conto Corrente per Sconto o Anticipazione SBF Fatture e Documenti

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Banca Popolare del Cassinate Società Cooperativa per Azioni

Sede legale e amministrativa: Piazza Armando Diaz n. 14 - 03043 - Cassino (FR)

Telefono: 0776-3171 - **Fax**: 0776-317429

Email: info@bancapopolaredelcassinate.it **Sito internet**: www.bancapopolaredelcassinate.it

Numero di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA Frosinone CF. e P.Iva 00121930606

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4523 - **cod. ABI** 05372

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 15, Legge 2 gennaio 1991, n. 1)

Da compilare solo in caso di "OFFERTA FUORI SEDE"

Identificazione del soggetto che entra in contatto con il cliente

Offerta fuori sede tramite Sig./Sig.ra _____

Con la qualifica di: _____

Iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. _____

del _____ Indirizzo: _____

Telefono: _____ E-mail: _____

Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

(luogo e data) _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Esempio di calcolo di fido a tasso fisso		
Per un affidamento di: € 150.000,00 Durata del finanziamento (anni): 3	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,01%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi

Esempio di calcolo di fido a tasso variabile		
Per un affidamento di: € 150.000,00 Durata del finanziamento (anni): 3	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,16%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto **è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

VOCI DI COSTO	
Spese per l'apertura del conto	Non previste

SPESE FISSE	
Gestione Liquidità	
Canone annuo	€ 0,00
Spese di registrazione per operazione	€ 0,00
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Illimitate
Commissione gestione RID/SDD domiciliati	€ 0,00

TASSI	
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	Valore Massimo Applicabile: CC ANTICIPO TASSO FISSO: entro fido: Tasso fisso: 9% CC ANTICIPO TASSO VARIABILE: entro fido: Tasso variabile: T.U.R. BCE (Attualmente pari a: 2,15%)+ 9 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a 11,15%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	Valore Massimo Applicabile: CC ANTICIPO TASSO FISSO: Tasso fisso: 9,5% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 9,5% CC ANTICIPO TASSO VARIABILE: Tasso variabile: T.U.R. BCE (Attualmente pari a: 2,15%)+ 9,5 punti perc Valore effett. attualmente pari a 11,65%

Finanziamento a tasso fisso

Il valore dell'indice di riferimento è quello rilevato alla data di aggiornamento del Foglio Informativo. Il tasso di interesse fisso applicato al singolo contratto potrà essere maggiore o minore rispetto al valore attuale indicato in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula.

Finanziamento a tasso variabile

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).
Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

Commissione onnicomprensiva

Nel caso il valore della commissione onnicomprensiva e/o il valore della commissione onnicomprensiva Accordato SBF (quest'ultima presente solo per fidi legati a presentazioni per l'incasso di documenti commerciali) siano pari al 2% annuale, l'aliquota di applicazione trimestrale corrisponde allo 0,5%.

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	Si veda apposita Sezione

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora SBF	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura.

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

Modalità di applicazione della CIV

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.
Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	€ 25,00
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Giorni di operatività Banca: 7
Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	Non previsto massimo

Tasso sostitutivo

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.

SPESE

Spese per la stipula del contratto		
Spese collegate all'erogazione del credito	Non previste	
Imposte e tasse presenti e future	Nella misura effettivamente sostenuta	
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche	Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale	
Spese per la gestione del rapporto		
Invio comunicazioni periodiche	POSTA: € 1,55 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00	
Spese collegate al rinnovo del credito	Non previste	
Spese per la gestione del portafoglio		
Accettazione Distinta	€	0,00
Incasso Fuori Piazza / Trattabili Con Spese / Manuale	€	5,16
Incasso Fuori Piazza / Trattabili No Spese / Manuale	€	5,16
Incasso Fuori Piazza / Ri.Ba. - Incassi Com / Da Home Banking	€	5,16
Incasso Fuori Piazza / Ri.Ba. - Incassi Com / Manuale	€	5,16
Incasso Fuori Piazza / Ri.Ba. - Incassi Com / Da Supporto	€	5,16
Incasso Fuori Piazza / Sepa Direct Debit - Core	€	0,00
Incasso Fuori Piazza / Sepa Direct Debit - B2B	€	0,00
Incasso su Piazza / Trattabili Con Spese / Manuale	€	4,13
Incasso su Piazza / Ri.Ba. - Incassi Com / Manuale	€	4,13
Incasso su Piazza / Ri.Ba. - Incassi Com / Da Home Banking	€	4,13
Incasso su Piazza / Ri.Ba. - Incassi Com / Da Supporto	€	4,13
Incasso su Piazza / Sepa Direct Debit - Core	€	0,00
Incasso su Piazza / Sepa Direct Debit - B2B	€	0,00
Insoluto Fuori Piazza / Trattabili Con Spese	€	10,33
Insoluto Fuori Piazza / Trattabili No Spese	€	10,33
Insoluto Fuori Piazza / Ri.Ba. - Incassi Comm.	€	10,33
Insoluto Fuori Piazza / Sepa Direct Debit - Core	€	0,00
Insoluto Fuori Piazza / Sepa Direct Debit - B2B	€	0,00
Insoluto su Piazza / Trattabili Con Spese	€	10,33
Insoluto su Piazza / Trattabili No Spese	€	10,33
Insoluto su Piazza / Ri.Ba. - Incassi Comm.	€	10,33
Insoluto su Piazza / Sepa Direct Debit - Core		

	€	0,00
Insoluto su Piazza / Sepa Direct Debit - B2B	€	0,00
Insoluto Protestato F/P / Trattabili Con Spese	€	5,16
Insoluto Protestato F/P / Trattabili No Spese	€	5,16
Insoluto Protestato S/P / Trattabili Con Spese	€	5,16
Insoluto Protestato S/P / Trattabili No Spese	€	5,16
Richiamo Fuori Piazza / Trattabili Con Spese	€	10,33
Richiamo Fuori Piazza / Trattabili No Spese	€	10,33
Richiamo su Piazza / Trattabili Con Spese	€	10,33
Richiamo su Piazza /Trattabili No Spese	€	10,33
Richiamo su Piazza /Ri.Ba. - Incassi Comm.	€	10,33
Documentazione Periodica Trasp	€	0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO

BONIFICI IN USCITA	
Giornate non operative: - i sabati e le domeniche - tutte le festività nazionali - il Venerdì Santo - tutte le festività nazionali dei paesi della UE presso cui sono destinati i pagamenti esteri - il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede - tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne coinvolte nell'esecuzione delle operazioni	Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
Limite temporale giornaliero (cd. *cut off*): - le ore 14,00 per i servizi di Banca Virtuale e/o CBI passivo (*) - le ore 15,00 per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo Nelle giornate semifestive il cd. *cut off* è fissato: - alle ore 10,00 per i servizi di Banca Virtuale e/o CBI passivo (*) - alle ore 10,00 per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.	L'ordine di pagamento ricevuto oltre il limite temporale giornaliero si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
(*) i tempi di trasmissione dei dati dalle banche attive alle banche passive dipendono dal numero di "soggetti tecnici" terzi coinvolti. Con riferimento ai termini di ricezione ed ai tempi di esecuzione dell'ordine di pagamento, il cliente dovrà attenersi alle condizioni convenute con la banca passiva	

VALUTE e DISPONIBILITA'

INCASSI COMMERCIALI ATTIVI (solo per i clienti che hanno contrattualizzato il servizio)		
Tipo Incasso	**Termine per accettazione disposizioni**	**Tempi di esecuzione**
Addebito diretto SDD core	**3** giornate operative anteriori alla data di scadenza delle disposizioni	Tali da consentire l'addebito dei fondi alla banca del debitore alla data di scadenza
Addebito diretto SDD B2B	**3** giornate operative anteriori alla data di scadenza delle disposizioni	Tali da consentire l'addebito dei fondi alla banca del debitore alla data di scadenza
Ri.Ba.	**11** giornate operative anteriori alla data di scadenza delle disposizioni	Tali da consentire la produzione e la spedizione dell'avviso al debitore da parte della banca del debitore
MAV	**30** giornate operative anteriori alla data di scadenza delle disposizioni	Tali da consentire la produzione e la spedizione dell'avviso al debitore da parte della banca

Tipo incasso	Data valuta di addebito
Addebito Diretto SEPA	Giornata operativa di addebito
Ri.Ba	
MAV/Bollettini Bancari "Freccia"	

ALTRO	
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	Trimestrale
Conteggio e accredito interessi avere	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura

	del rapporto
Conteggio interessi dare	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Frequenza Invio E/C	Trimestrale

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 15 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo allo sportello, a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a
Ufficio Reclami
P.zza Diaz n.14 – 03043 Cassino (FR)
Fax: 0776 317420
e-mail ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it
pec: ufficiolegale@pec.bancapopolaredelcassinate.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.